

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 153 del 2011, proposto da: *****,
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Del Negro e domiciliato presso
l'Ufficio di Segreteria del TAR in assenza di domicilio eletto in Roma,

contro

l'Ambasciata d'Italia in Colombo in persona del legale rappresentante
p.t., la Questura di Firenze in persona del questore legale
rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 123
domiciliano;

per l'annullamento

del decreto n. *** in data 15 ottobre 2010 con il quale l'Ambasciata
d'Italia in Colombo ha rigettato la richiesta di visto di reingresso
presentata dal ricorrente, nonché del parere negativo espresso dalla
Questura di Firenze, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e
conseguenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ambasciata di Colombo e di
Questura di Firenze;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il dott. Pierina
Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato alle amministrazioni in epigrafe indicate in
data 15 dicembre 2001 e depositato il successivo 10 gennaio 2011 il
ricorrente, in atto cittadino cingalese, espone di essere entrato in
Italia sin dal 1994 e di svolgere l'attività di collaboratore familiare
sin dal 2001 e successivamente di avere lavorato alle dipendenze di
strutture alberghiere. Nel 2003 a causa di un incidente stradale è
rimasto lontano dal lavoro per circa un anno con gravi ripercussioni
sull'attività lavorativa, ripresa faticosamente a causa della invalidità

riportata e riconosciuta dall'ASL n. 10 di Firenze pari al 61%.

Espone che, a causa di tali difficoltà lavorative dovute anche alla necessità di conciliare le necessarie cure, ha preso la decisione di rientrare in patria dal 19 gennaio 2008 e che, ritenendo di essere guarito al settembre 2010 pensava di rientrare in Italia, chiedendone l'apposito visto, che tuttavia si vedeva rifiutare.

2. Avverso tale provvedimento oppone:

2.1. violazione dell'art. 13 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e s.m.i. e degli articoli 32 e 38, comma 2 Cost.

2.2. Eccesso di potere per travisamento o erronea rappresentazione dei fatti e dei presupposti, carente istruttoria e per insufficiente motivazione.

3. Conclude chiedendo l'accoglimento dell'istanza cautelare e del ricorso.

4. L'Amministrazione si è costituita in giudizio.

5. Alla Camera di Consiglio del 3 febbraio 2011 è stata accolta l'istanza cautelare ai fini del riesame.

6. Il ricorso è stato, infine, trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 21 giugno 2011, alla quale il Collegio ha dovuto constatarne la improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

7. Infatti con deposito di documenti in data 5 aprile 2011 l'amministrazione resistente ha rappresentato che in esecuzione dell'ordinanza del TAR a n. 454 del 2011 la Rappresentanza Diplomatica italiana in Colombo in data 3 marzo 2011 provvedeva ad inoltrare alla Questura di Firenze una nuova richiesta di nulla osta ai fini del rilascio del visto di reingresso, ma quest'ultima "confermava il parere negativo già reso con la nota a prot. *** del 4 ottobre 2010, impugnata col ricorso in esame, e dalla quale si ricava che "dal controllo in banca dati non risultava essere stata presentata istanza di rinnovo del permesso di soggiorno" in ottemperanza al combinato disposto degli art. 8, comma 3 e 13, comma 4 del d.P.R. n. 394 del 1999" (messaggio dell'Ambasciata d'Italia in Colombo del 24 marzo 2011).

Al detto messaggio veniva allegata anche la nota della Questura di Firenze a prot. n. *** del 10 marzo 2011 di conferma della reiezione della richiesta di nulla osta ai fini del visto di reingresso ed altresì il nuovo provvedimento n. *** del 21 marzo 2011 con il quale la stessa Ambasciata negava il visto sulla base del parere della Questura.

8. Questo ulteriore provvedimento di diniego, tuttavia, pur producendo una lesione concreta ed attuale della posizione del ricorrente, non è stato da questi impugnato neppure con motivi aggiunti, con la conseguenza che al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

9. La delicatezza delle posizioni trattate induce a ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara **improcedibile** per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)